

BOZZA DI BANDO DI CONCORSO

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI
ROMA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 390 borsisti al III corso – concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali

Art. 1

Indizione del concorso

L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, indice un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al III corso – concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo di cui all'art. 98 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di cui dieci riservati ai candidati, che parlino fluentemente la lingua slovena, destinati alla Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) a)cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 - b) idoneità fisica all'impiego;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
 - e) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato della Direzione Generale dell'Agenzia.

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato A), secondo le istruzioni dettate in calce allo stesso modulo. Il modulo può essere fotocopiato.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve essere indirizzata all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali – Piazza Cavour n. 25 – 00193 – ROMA. La domanda, in busta chiusa, deve essere inviata esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo. Sulla busta, in alto a sinistra, deve essere riportata la seguente dicitura: **“III Corso – concorso per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali di trecento Segretari comunali”**.

3. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante. L'Agenzia non assume responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali oppure a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore o ad altre cause non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

4. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il numero di codice fiscale;
- d) il luogo di residenza;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale e devono essere specificati i carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- j) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
- k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto dall'impiego stesso;
- l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- m) il tipo di diploma di laurea posseduto (diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM)), con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno in cui è stato conseguito. Qualora il candidato fosse in possesso di un diploma di laurea dichiarato equipollente ad uno dei tre diplomi di laurea prescritti dall'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 per l'iscrizione all'Albo, deve altresì indicare il provvedimento (legge o altro) con il quale è stata dichiarata l'equipollenza;
- n) la lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) in ordine alla quale intende sostenere la prova preselettiva e quella orale.

L'intenzione di partecipare alla quota riservata per il Friuli Venezia Giulia chiedendo di partecipare alla prova aggiuntiva in lingua slovena;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge, allegando in originale o in copia autenticata certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso l'A.S.L. competente per territorio.

6. Nella domanda deve essere indicato il recapito, comprensivo del numero telefonico, al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte dell'Agenzia (con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale); ogni eventuale variazione del recapito stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza, le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda.

7. I candidati dovranno, altresì, permanere nella Sezione regionale dell'Albo di prima iscrizione per un periodo non inferiore ad un biennio a decorrere dalla prima nomina.

8. L'Agenzia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9. L'Agenzia si riserva di invitare i candidati a regolarizzare le domande che risultino incomplete.

Art. 4

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono successivamente nominate con delibera del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

Art. 5

Procedura concorsuale

1. Gli esami di ammissione al corso - concorso consistono in tre prove scritte ed una orale ad eccezione che per i candidati che concorrono per la quota riservata i quali dovranno sostenere l'ulteriore prova in lingua slovena.

2. Gli esami sono preceduti da una preselezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica.

3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nella relativa graduatoria.

4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria predisposta successivamente alle prove di cui al comma 1, in numero pari ai soggetti da iscrivere all'Albo incrementato di una percentuale del 30%, sono ammessi a partecipare ad un corso - concorso della durata di nove mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più amministrazioni locali.

5. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono sottoposti ad una verifica finale dell'apprendimento, consistente nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale, tenendo anche conto del profitto conseguito durante il corso, si dà luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso - concorso.

6. In base alla graduatoria di cui al comma 5 si procede al rilascio dell'abilitazione nei limiti delle iscrizioni da effettuarsi all'Albo, secondo quanto previsto dal presente bando, ed alle conseguenti graduali iscrizioni all'Albo nelle Sezioni regionali individuate in relazione alle vacanze dello stesso ed alle decisioni assunte in proposito dal Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia. E' prevista la permanenza nella Sezione regionale di prima assegnazione per un biennio a decorrere dalla prima nomina quale titolare.

7. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale saranno disponibili all'indirizzo internet: <http://www.agenziasegretari.it>.

Art. 6

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di quesiti attinenti alla capacità logica ed analitica, alla cultura generale ed alle materie oggetto delle prove scritte ed orali del concorso, ivi compresa la verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta.

2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, del sarà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione. Tale prova potrà svolgersi anche in più turni e / o località qualora il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti.

3. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione della esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede nel giorno ed ora indicati nell'avviso pubblicato nella sopracitata Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

4. L'assenza, per qualsiasi motivo, dalla prova preselettiva comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.

5. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame, l'esclusione dal concorso dei candidati sprovvisti dei requisiti richiesti.

6. Eventuali reclami in ordine alla esclusione dalla prova preselettiva possono essere inviati all'Agenzia entro e non oltre sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta esclusione,

esclusivamente tramite telegramma, indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo.

7. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova stessa.

8. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nella relativa graduatoria, formulata sulla base del numero delle risposte esatte, entro i primi posti corrispondenti a cinque volte il numero delle iscrizioni all'Albo da effettuare. Il numero dei candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo.

9. L'elenco degli ammessi alle prove scritte è affisso presso le sedi dell'Agenzia ed è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.agenziasegretari.it>.

Art. 7

Prove scritte per l'ammissione al corso - concorso

1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando, sono fornite anche le informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove scritte.

2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione è reso noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – di cui al comma precedente. I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione dalle prove stesse.

3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:

la prima prova avrà ad oggetto problematiche di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, diritto privato;

la seconda prova avrà ad oggetto problematiche di carattere economico e finanziario - contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

la terza prova avrà ad oggetto problematiche concernenti le tecniche di direzione, organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse umane.

4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio di 21/30, con un minimo di sei punti per ogni prova.

Art. 8

Prova orale per l'ammissione al corso - concorso

1. Nelle sedi dell'Agenzia, nonché sul sito www.agenziasegretari.it, viene affisso l'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale.

2. Il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova orale sono comunicati ai candidati ammessi mediante telegramma, inviato all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data in cui dovrà essere sostenuta la prova.

3. La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie: legislazione amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro (con specifico riferimento al lavoro pubblico), diritto tributario, ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di bilancio, tecnica normativa, scienza dell'amministrazione, elementi di informatica e statistica. Formerà oggetto di tale prova anche una conversazione nella lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di partecipazione.

4. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale, la Commissione predetermina i quesiti da porre ai candidati nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo sono estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla Commissione, in modo da garantire l'imparzialità delle prove.

5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi. L'esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore ai 14/20.
6. I candidati che abbiano fatto richiesta di concorrere per la quota di riserva destinata al Friuli Venia Giulia dovranno sostenere un ulteriore colloquio aggiuntivo in lingua slovena destinato a comprovarne la conoscenza.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.

Art. 9

Graduatoria di ammissione al corso – concorso

1. La graduatoria di ammissione al corso – concorso di formazione è compilata dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto della quota di riserva, ed è approvata dal Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia. Tale graduatoria è formulata in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre prove scritte e del voto dell'esame orale. A parità di punteggio, si tiene conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare al corso – concorso di formazione i candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi posti della graduatoria di merito, in numero pari a quello dei soggetti da iscrivere all'Albo, incrementato del 30%.
3. Nelle sedi dell'Agenzia è affisso l'elenco degli ammessi al corso – concorso, con i relativi punteggi. Della data di affissione di tale elenco è data comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – nei trenta giorni successivi all'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Ai candidati ammessi viene data comunicazione anche a mezzo telegramma, inviato all'indirizzo indicato nella domanda.
4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corso – concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo telegramma, indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo stesso.
5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma di comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a partecipare al corso - concorso.
6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5 o del successivo art.10, subentrano i primi non ammessi in ordine di graduatoria. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attività formative senza giustificato motivo.

Art. 10

Presentazione dei documenti

1. I candidati ammessi al corso – concorso devono far pervenire entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda.

Art. 11

Svolgimento del corso – concorso

1. Il corso – concorso di formazione è organizzato e gestito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) la quale provvederà a definire le modalità di svolgimento, le articolazioni ed i contenuti didattici. Alla stessa Scuola compete, inoltre, la determinazione e l'espletamento delle verifiche, volte ad accertare l'apprendimento dei partecipanti, e dell'esame finale del corso, nonché il conseguente rilascio dell'abilitazione.
2. Il corso si svolgerà in sedi da stabilire secondo le esigenze organizzative della Scuola, che provvederà a disporre la destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli stessi.
3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati dalla Scuola d'accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province.

4. L'approvazione della graduatoria finale del corso – concorso, compilata dalla Scuola, e le conseguenti iscrizioni all'Albo sono di competenza del Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia.

Art. 12

Borse di studio

1. Ai partecipanti al corso – concorso è corrisposta una borsa di studio, il cui importo è determinato dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia nei limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria, ovvero il mancato completamento degli studi relativi al corso - concorso, comporta automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Consiglio nazionale di amministrazione, secondo le modalità dallo stesso stabilite e, nel primo caso anche la cancellazione dall'Albo.

Art. 13

Aumento delle iscrizioni

1. Il Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia si riserva la possibilità di aumentare, prima della fase di preselezione di cui all'art. 6, il numero delle iscrizioni all'Albo poste a concorso, quale determinato nell'art. 1 del presente bando.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

1. I candidati con la sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso autorizzano l'Agenzia ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al concorso stesso. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. Il trattamento dei dati personali, in ogni caso, è limitato alla durata della procedura concorsuale di cui al presente bando.

Art.15.

Norme richiamate

Il presente bando è stato deliberato tenendo conto delle disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 125, nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.